

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE LA PANDEMIA DA CORONAVIRUS

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI INTRODOTTE DALLE LINEE GUIDA DEL 24 APRILE 2020 PROTOCOLLO GOVERNO PARTI SOCIALI



L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo [deplianti](#) informativi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali.

In particolare il lavoratore dovrà seguire le seguenti prescrizioni:

Obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5. In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

Accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.

Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda. In particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.

Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

CASO SINTOMATICO IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali.

L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L'azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali "contatti stretti".



INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (CIRCOLARE 12/10/2020) COVID-19: INDICAZIONI PER LA DURATA ED IL TERMINE DELL'ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA

CASI POSITIVI ASINTOMATICI

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

CASI POSITIVI SINTOMATICI

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, oppure, un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

LAVORO AGILE (ART. 90 DEL D.L. 34/2020)

Il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è previsto per:

Genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14

a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di ammortizzatori sociali (FIS o Cassa in deroga) o genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali

Lavoratori fragili

Lavoratori dipendenti con disabilità grave, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave;

Lavoratori immunodepressi o con familiari conviventi immunodepressi;

Lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19 in ragione dell'età, o della condizione di immunodepressione, o dell'esito di patologie oncologiche, o dello svolgimento di terapie salvavita o comunque di una comorbilità accertata dal medico competente che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.



Il diritto al lavoro agile si configura a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione

CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI DURANTE IL PERIODO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO CONVIVENTE PER CONTATTI SCOLASTICI (ART. 5 DEL D.L. N. 111/2020)

Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. Per i periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (ART. 26 DEL D.L. 18/2020)

Il periodo trascorso in **quarantena con sorveglianza attiva** o in **permanenza domiciliare fiduciaria** con sorveglianza attiva, dai lavoratori dipendenti è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico. Per tali periodi, il medico curante redige il **certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva**.

I lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di **disabilità** con connotazione di gravità nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di **rischio derivante da immunodepressione** o da esiti da patologie **oncologiche** o dallo svolgimento di relative terapie salvavita il periodo di assenza dal servizio è **equiparato al ricovero ospedaliero** ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal **medico di assistenza primaria** che ha in carico il paziente.

QUARANTENA/SORVEGLIANZA PRECAUZIONALE E LAVORO AGILE

La quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili che non configurano un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività non danno luogo alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera. Il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile potrà continuare a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l'attività lavorativa presso il proprio domicilio, in modalità "lavoro agile".

QUARANTENA PER ORDINANZA AMMINISTRATIVA

In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena (malattia o ricovero ospedaliero) in quanto la stessa prevede un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

QUARANTENA ALL'ESTERO

Per i lavoratori assicurati in Italia recatisi all'estero, oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, l'accesso al trattamento di malattia è ammesso solo in caso di procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

CORONAVIRUS

Numeri verdi regionali



Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia. Consulta anche le pagine dei siti regionali dedicate ai viaggiatori con informazioni utili, contatti e moduli per notificare rientri.

Abruzzo

800 595 459

Calabria

800 76 76 76

Emilia-Romagna

800 033 033

Lazio

800 118 800

Lombardia

800 894 545

Molise

coronavirus@asrem.org

Provincia autonoma di Trento

800 390 270

Puglia

800 713 931

Sicilia

800 45 87 87

Umbria

800 63 63 63

Veneto

800 462 340

Basilicata

800 99 66 88

Campania

800 90 96 99

Friuli Venezia Giulia

800 500 300

Liguria

sonoinliguria@regione.liguria.it

Marche

[Modulo segnalazione](#)

Piemonte

800 19 20 20

Provincia autonoma di Bolzano

[Modulo segnalazione](#)

Sardegna

800 311 377

Toscana

055 4385850

Val d'Aosta

800 122 121